

Codice A1813A

D.D. 22 gennaio 2018, n. 172

Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto "Lavori di realizzazione del bacino di laminazione del rio Fossasso", localizzato nel Comune di Montanaro (TO), presentato dall'Amministrazione Comunale di Montanaro - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

Vista l'istanza presentata in data 24.07.2017, con la quale l'Arch. Walter Dassetto, in qualità di delegato del legale rappresentante del Comune di Montanaro, ha richiesto, ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L.R. 40/1998, l'avvio della fase di verifica della procedura di VIA relativamente al progetto preliminare "Lavori di realizzazione del bacino di laminazione del rio Fossasso", localizzato nel Comune di Montanaro (TO), in quanto rientrante nella categoria progettuale n. B1-13; la domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. 23 marzo 2015, n. 28-1226;

considerato che il progetto consiste nella realizzazione di un bacino di laminazione del rio Fossasso, finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico nella porzione nord-orientale del territorio comunale limitatamente ad eventi di piena di carattere ordinario, in quanto i volumi di invaso disponibili non sono sufficienti al contenimento delle portate eccezionali del rio Fossasso; il bacino sarà localizzato a nord-est del centro abitato, in un'area agricola di proprietà comunale, occuperà una superficie complessiva di circa 38.200 mq, fornendo un volume di invaso di circa 100.000 mc con un livello idrometrico medio di 2,75 m; la profondità di scavo media sarà di 4,5 m; lungo il perimetro meridionale del bacino, in relazione alle inferiori quote altimetriche del terreno naturale, è prevista la realizzazione di un arginello in terra di altezza massima 1,75 m; in corrispondenza della derivazione del rio Fossasso sarà altresì realizzato un arginello di sbarramento che si svilupperà sino al rilevato ferroviario; un sistema idraulico costituito da 2 paratoie di regolazione e da un manufatto di sfioro consentirà, in caso di piena, di modulare i deflussi, scaricando le portate in esubero nel bacino di laminazione;

preso atto che il progetto non ricade neppure parzialmente in area protetta;

preso atto che il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, costituito con d.g.r. n. 21-27037 del 12.04.1999 e s.m.i., ha individuato quale struttura regionale competente per il coordinamento dell'istruttoria la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e quali altre strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni: Ambiente, Agricoltura e Competitività del Sistema Regionale;

preso atto che il Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha individuato, con Determinazione n. 2505 del 03.08.2017, l'Arch. Adriano Bellone responsabile del procedimento, in quanto Dirigente del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, e l'Ing. Bruno Ifriggerio e l'Ing. Alberto Piazza responsabili dell'istruttoria;

dato atto che il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ha provveduto a comunicare, a tutti i soggetti interessati, con nota prot. n. 36862/A1813A del 03/08/2017, l'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito web della Regione Piemonte;

preso atto che è stato attivato l'Organo Tecnico Regionale per gli adempimenti istruttori;

dato atto che, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, è stata indetta per il giorno 10.10.2017 la riunione della conferenza di servizi ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento;

preso atto che l'istruttoria dell'organo tecnico regionale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA;

considerato che non sono state presentate osservazioni da parte del pubblico nei termini prescritti;

considerato che, a seguito della riunione della conferenza di servizi, il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 48750/A1813A del 17/10/2017, ha sospeso il procedimento e ha richiesto integrazioni progettuali;

considerato che il Comune di Montanaro in data 05/12/2017 ha richiesto una proroga dei termini per la consegna delle integrazioni progettuali ed in data 19/12/2017, con nota prot. n. 61009/A1813A, il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ha concesso la suddetta proroga;

preso atto il Comune di Montanaro ha trasmesso la documentazione integrativa in data 20/12/2017 con la medesima procedura già seguita per l'istanza di avvio della presente fase di verifica;

dato atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i contributi, comunque denominati, pervenuti da parte dei componenti dell'Organo tecnico regionale e dai soggetti interessati:

- Direzione Regionale Agricoltura;
- Direzione Regionale Ambiente;
- Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale, Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere;
- Città Metropolitana di Torino – Servizio della Fauna e della Flora;
- Città di Chivasso;
- Consorzio Rogge Campagna e San Marco;

visti i contenuti della “Relazione di Contributo Tecnico-Scientifico” inviata dall'ARPA Piemonte;

in accordo col nucleo centrale dell'organo tecnico regionale;

visti i verbali delle riunioni della conferenza di servizi e dell'organo tecnico che si sono svolte in data 10.10.2017;

tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998, in combinato disposto con l'allegato V del D.Lgs. 152/2006;

valutato tutto quanto emerso nel corso dell'istruttoria svolta, alla luce delle integrazioni fornite dal proponente, e in considerazione del fatto che gli interventi in progetto, per caratteristiche e localizzazione dell'opera, sono da considerarsi compatibili con le varie componenti ambientali;

si ritiene che il progetto possa essere escluso dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, per le ragioni illustrate, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo/esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, vincolanti ai fini della realizzazione dell'intervento, dettagliatamente descritte nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

preso atto, come risulta dal verbale della suddetta riunione della conferenza di servizi, che il proponente ha richiesto, ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, come novellato dall'art. 8 del D.Lgs. 104/2017, che siano specificate da parte dell'autorità competente le eventuali necessarie condizioni ambientali di cui al medesimo articolo e comma;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;

visto il D.Lgs. n. 152/2006;

visto il D.Lgs. n. 104/2017;

vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.;

vista la d.g.r. n. 21-27037 del 12-04-1999 e s.m.i.;

vista la Determinazione n. 2505 del 03.08.2017 del Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

determina

di escludere, per le ragioni espresse in premessa, il progetto "Lavori di realizzazione del bacino di laminazione del rio Fossasso", localizzato nel Comune di Montanaro (TO), presentato dall'Amministrazione Comunale di Montanaro, dalla fase di valutazione di cui all'articolo 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. Del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni dettagliatamente riportate nell'allegato A alla presente determinazione, vincolanti ai fini della realizzazione dell'intervento;

di dare atto che il presente provvedimento concerne esclusivamente la fase di verifica di assoggettabilità a VIA e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte dei soggetti legittimati, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento secondo quanto previsto dal D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs n. 33/2013.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE E
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
(Arch. Adriano BELLONE)